

**Deliberazione 2 settembre 2009 – VIS 84/09**

**Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 febbraio 2008, VIS 4/08**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 settembre 2009

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l’art.2, comma 12, lett. m) ed n), e comma 20, lett. d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 30 luglio 1986, n. 42/86 e 14 dicembre 1993, n. 15/93, come successivamente modificati e integrati dal decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 19 luglio 1996;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente modificata e integrata;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2004, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2005, n. 208/05;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2006, n. 176/06;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2007, n. 86/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato;
- gli Allegati A e B della deliberazione della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 1866/2005.

## Fatto

1. Con sentenza del Consiglio di Stato n. 1866/2005 è stata annullata la nota in data 6 luglio 2000, resa dal Direttore *pro tempore* della allora Direzione Elettricità dell’Autorità sulla segnalazione della società Becromal S.p.A. in merito ad una controversia con la allora AEM Milano S.p.A. (oggi AEM Elettricità S.p.A.), quest’ultima esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica alla cui rete in media tensione è connesso lo stabilimento industriale di Becromal.
2. Con la predetta segnalazione, Becromal contestava che AEM Milano, nell’inquadramento del rapporto di vettoriamento di energia elettrica allo stabilimento industriale di Becromal, avesse previsto corrispettivi determinati per le utenze connesse in media tensione, omettendo di considerare le specifiche esigenze di Becromal, derivanti dai peculiari rapporti contrattuali intercorsi tra le due società a partire dal 1987.
3. In forza di tali accordi, Becromal aveva sopportato oneri per assicurarsi la realizzazione di una connessione dedicata in media tensione (c.d. isola di trasformazione) e l’applicazione di corrispettivi di vettoriamento in alta tensione.
4. La suddetta nota della Direzione Elettricità respingeva l’istanza di Becromal per l’assorbente considerazione che:
  - la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento, allora contenuta nella deliberazione n. 13/99, pur contemplando la facoltà di introdurre deroghe nei singoli rapporti commerciali, mediante la conclusione di un contratto in deroga da sottoporre ad approvazione dell’Autorità, prevedeva che solo le controparti del rapporto potessero dare impulso a tale intervento (articolo 4);
  - Becromal non era parte del contratto di vettoriamento funzionale all’alimentazione del proprio stabilimento (parti erano infatti AEM Milano e la società RWE da cui Becromal si approvvigionava nel libero mercato) e quindi non era legittimata a stipulare un contratto in deroga.
5. La sentenza n. 1866/2005 ha annullato la suddetta nota dettando le seguenti prescrizioni ai fini della sua ottemperanza:
  - (i) la segnalazione di Becromal era idonea a stimolare l’esercizio, doveroso, della funzione di valutazione degli atti di iniziativa o impulso, prevista dall’articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, nello specifico attraverso il controllo sulla congruità della tariffa di vettoriamento che nel concreto sarebbe stata praticata alla società segnalante;
  - (ii) l’attività *sub* (i) deve essere diretta all’acquisizione di elementi utili ai fini della eventuale adozione, con effetti retroattivi, di un provvedimento prescrittivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95), imponga ad AEM Milano la conformazione delle condizioni economiche del rapporto di vettoriamento, intercorso con il fornitore di energia elettrica della segnalante nel periodo in questione, al livello che sia ritenuto eventualmente più congruo in esito al controllo;
  - (iii) a tal fine, l’Autorità è tenuta a considerare i seguenti criteri:
    - (iii.i) tenere conto delle ragioni peculiari della posizione di Becromal, industria c.d. energivora avente un rapporto di lunga data con AEM Milano, “che ha contribuito alle spese di impianto di talune apparecchiature di alimentazione elettrica, assumendosi prima

*l'obbligo di corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di una speciale sezione di trasformazione specificamente dedicata all'alimentazione dello stabilimento”;*

- (iii.ii) in rapporto alle suddette ragioni, verificare “*se il praticare a Becromal le tariffe previste per la generalità degli utenti non determini una soglia di redditività dell'esercente il servizio superiore a quella consentita, perché dimentica degli oneri speciali sopportati da Becromal*”.
6. Con deliberazione n. 208/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per ottemperare alla suddetta sentenza n. 1866/2005, in particolare al fine di:
    - valutare la congruità dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticati da AEM Milano, nel periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione n. 13/99, nei confronti del fornitore dell'energia elettrica (la società RWE) destinata ad alimentare lo stabilimento industriale di Becromal, e, se del caso,
    - adottare il provvedimento di tutela eventualmente necessario ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/95.
  7. Il responsabile del procedimento ha chiesto dati ed informazioni alle due società con nota in data 9 dicembre 2005 (PROT. AM/M05/5130), alla quale AEM Milano ha dato riscontro con note in data 27 febbraio 2006 e 16 febbraio 2007 e Becromal ha risposto con note in data 28 dicembre 2006 e 23 ottobre 2006.
  8. Con nota in data 22 maggio 2007 (PROT. FS/M07/2323) il responsabile del procedimento ha comunicato ad AEM Milano e Becromal le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
  9. In data 23 luglio 2007, Becromal ha depositato una ulteriore memoria difensiva in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
  10. In data 19 ottobre 2007, Becromal è stata sentita dall'Autorità nell'audizione di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01, nel corso della quale la società, oltre a ribadire quanto dedotto nella memoria del 23 luglio 2007, ha sostenuto che:
    - l'accordo sulla c.d. isola di trasformazione in media tensione costituirebbe un compromesso tecnico cui la società sarebbe stata costretta da AEM Milano, che si sarebbe sempre rifiutata di realizzare un allacciamento in alta tensione;
    - anche dopo la realizzazione dell'isola di trasformazione, AEM Milano avrebbe continuato a rifiutare le richieste di Becromal di realizzare allacciamenti in alta tensione, limitandosi a formulare proposte eccessivamente elevate che Becromal non poteva accettare.
  11. Le affermazioni di Becromal contrastavano con quanto sostenuto da AEM Milano (durante un'apposita audizione tenuta dal Responsabile del procedimento in data 13 aprile 2006) secondo la quale l'accordo sulla c.d. isola di trasformazione sarebbe stato concluso perché Becromal avrebbe rifiutato, in quanto più onerosa, una proposta di allacciamento in alta tensione presentata da AEM Milano.
  12. Tuttavia, nessuna delle parti aveva prodotto elementi idonei a provare la veridicità delle rispettive dichiarazioni.

13. Parallelamente al procedimento avviato con deliberazione n. 208/05, l'Autorità, con la deliberazione n. 176/06, è intervenuta in merito ad una diversa controversia tra Becromal e AEM Milano, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di connessione da parte di quest'ultima società nei confronti di Becromal. In particolare, con tale provvedimento, l'Autorità:
  - (i) ha accertato i termini dell'accordo tra le società sulla c.d. isola di trasformazione;
  - (ii) ha chiarito che soluzioni convenzionali di analoga natura trovano un limite strutturale nelle esigenze di gestione efficiente del servizio di distribuzione in rapporto all'evoluzione della domanda di nuove utenze site in prossimità della rete interessata;
  - (iii) ha evidenziato che il diritto di Becromal all'isola di trasformazione soggiace al predetto limite tecnico, nonostante AEM Milano non lo avesse rappresentato nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'accordo di connessione;
  - (iv) ha precisato che incombe su AEM Milano l'onere di verificare e dimostrare che eventuali sopravvenute esigenze di connessione non potrebbero essere soddisfatte mediante soluzioni tecniche alternative all'utilizzo dell'isola di trasformazione di Becromal;
  - (v) ha ordinato ad AEM Milano, che aveva disconosciuto in radice il diritto di Becromal all'isola di trasformazione, di non connettervi nessuna altra utenza diversa dallo stabilimento industriale di quest'ultima, fino a che le condizioni della domanda fossero state compatibili con il riconoscimento del diritto di Becromal nei limiti sopra richiamati.
14. In seguito all'adozione della deliberazione n. 176/06, AEM Elettricità, con nota in data 29 settembre 2006 (prot. Autorità 23949), ha denunciato condizioni di esercizio tali da integrare il limite tecnico *sub* (ii).
15. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione n. 86/07, ha disposto un'ispezione presso gli impianti di AEM Elettricità al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
16. Gli elementi acquisiti durante l'ispezione, svoltasi in data 8 e 9 maggio 2007, hanno confermato quanto sostenuto dalla società (almeno con riferimento all'utenza attualmente connessa e ad eventuali future utenze di analoga potenza), col conseguente venir meno del diritto di Becromal alla c.d. isola di trasformazione.
17. Pertanto, le esigenze di beneficiare di particolari livelli prestazionali di connessione, che Becromal aveva dichiarato (nell'audizione del 19 ottobre 2007) essere ancora attuali, imponevano ad AEM Elettricità di individuare una nuova soluzione di allacciamento.
18. A fronte della complessa situazione descritta nei punti precedenti, l'Autorità, con la deliberazione VIS 4/08, ha:
  - a) disposto la rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione n. 208/05 per l'eventuale adozione dei provvedimenti prescrittivi a tutela di Becromal, in ottemperanza alla sentenza n. 1866/05; a tal fine, l'Autorità ha ampliato l'oggetto del procedimento stante la necessità di verificare se:

- (a1) gli speciali accordi conclusi da Becromal e AEM Milano nel 1987 fossero stati o meno indotti da AEM Milano mediante indebiti rifiuti di connettere in alta tensione lo stabilimento di Becromal;
  - (a2) AEM Milano avesse considerato gli impianti cui si riferivano gli oneri sostenuti da Becromal, nell'ambito della disciplina tariffaria applicabile, in modo da conseguirne una sovraremunerazione (non dovuta);
  - b) esteso l'ambito del procedimento alle attuali esigenze di connessione di Becromal, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti di tutela del diritto di quest'ultima ad essere connessa alla rete di AEM Elettricità secondo criteri di buona tecnica, di non discriminazione, e a condizioni economiche ragionevoli (punto 1, lettera b).
19. Con la deliberazione VIS 4/08 è stata inoltre disposta l'acquisizione di tutti i documenti del precedente procedimento avviato con deliberazione n. 208/05.
20. Con note in data 7 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29621 e n. 29622), il responsabile del procedimento ha richiesto alle due società informazioni e documenti necessari per i nuovi approfondimenti istruttori, cui Becromal ha risposto con nota in data 10 novembre 2008 (prot. Autorità n. 34367) ed AEM Elettricità ha risposto con note in data 27 novembre 2008 (prot. Autorità n. 37024) e 4 febbraio 2009 (prot. Autorità n. 5406).
21. Con nota in data 21 maggio 2009 (prot. Autorità n. 28205) il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alle due società le risultanze istruttorie del procedimento rinnovato, invitando le due società a formulare proposte di accordi transattivi che garantissero le attuali esigenze di connessione di Becromal, e che fossero coerenti con alcuni elementi afferenti alle diverse posizioni delle parti accertati nell'ambito dell'istruttoria.
22. Con nota in data 15 giugno 2009 (prot. Autorità n. 33773) Becromal ha inviato copia di un accordo transattivo, concluso con AEM Elettricità, in forza del quale:
- a) Becromal rinuncia alle proprie pretese attinenti agli *“impianti elettrici e/o assetti privilegiati”* oggetto di giudizi intrapresi dalla società sia avanti al Tar Lombardia (contro la deliberazione n. 176/06), sia avanti al Consiglio di Stato (per l'esecuzione della sentenza n. 1866/2005);
  - b) AEM Elettricità, oltre ad impegnarsi a corrispondere una determinata somma di danaro, si impegna a concludere con Becromal *“un contratto per la qualità secondo la deliberazione n. 333/07 nell'ambito del quale potrà essere definita la regolamentazione di eventuali ulteriori, specifiche esigenze di qualità del servizio da parte di Becromal, con regolamentazione dei reciproci impegni”*;
  - c) sino alla conclusione del predetto contratto per la qualità, le parti convengono che *“le prestazioni di fornitura energetica di AEM a Becromal saranno conformi a quanto previsto dalla norma tecnica applicabili con riferimento agli utenti connessi alle reti di media tensione con soluzioni standard, in particolare come previsto dalla norma CEI EN 50160 e suoi eventuali aggiornamenti; del pari, per quanto concerne gli indennizzi, troverà applicazione quanto previsto dalla deliberazione n. 333/07”*.

23. In data 16 giugno 2009, Becromal e AEM Elettricità sono state sentite dall'Autorità nell'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01.

### **Valutazione giuridica**

24. Dall'accordo transattivo trasmesso da Becromal con nota del 15 giugno 2009 risulta quanto segue:
- a) Becromal rinuncia alle proprie pretese nei confronti di AEM Elettricità, poste a base della sentenza del Consiglio di Stato n. 1866/2005, e per la cui esecuzione è stato avviato il presente procedimento con deliberazione n. 208/05;
  - b) viene individuata una soluzione, alle attuali esigenze di connessione di Becromal, ritenuta da quest'ultima adeguata sia in termini tecnici che economici.
25. Sotto quest'ultimo aspetto, durante l'audizione del 16 giugno 2009, Becromal ha precisato che si tratta di una soluzione coerente con le attuali esigenze di consumo del proprio stabilimento, che ha subito una forte riduzione della produzione industriale.
26. Quanto sopra evidenzia il venir meno delle esigenze di tutela rappresentate da Becromal relative, sia ai corrispettivi di vettoriamento, sia alle attuali necessità di connessione, il che esclude i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di tutela prospettati nella deliberazione VIS 4/08 (e richiamati al precedente punto 18)

### **DELIBERA**

1. non si ravvisano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettati alle lettere (a) e (b) del punto 18 della parte in fatto;
2. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento:
  - alla società AEM Elettricità S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20121 Milano;
  - alla società Becromal S.p.A., Via E. Ch. Ronsenthal 5, 20089 Quinto de' Stampi, Rozzano (MI), nelle persone dei suoi rappresentanti gli avv.ti Valerio Di Gravio, Paolo Marzano, Flavio Jacovone, Germana Cassar, Via Pinciana 25, 00198 Roma e Via Del Lauro 9, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis